



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Oggetto: Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Santa Teresa di Gallura\Bonifacio nel periodo 1°aprile-31 ottobre 2023 - Autorizzazione all'esercizio del servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E AEREO
E DELLA CONTINUITA' TERRITORIALE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione" e s.m.i.;
- VISTO il comma 4 dell'art. 30 della L.R. n. 31/1998, secondo cui, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale presso la Direzione Generale dell'Assessorato dei Trasporti sono esercitate dall'Ing. Maurizio Cittadini, in quanto dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte;
- VISTE la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTA la legge n° 190 del 6 novembre 2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e s.m.i.;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 14/6 del 29 aprile 2022;
- VISTO il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) ed, in particolare, l'art. 4 in tema di imposizione di obblighi di servizio pubblico che prevede che *“uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole”*;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014 (COM(2014) 232 final) di interpretazione del suindicato Reg.to (CEE) n° 3577/92 nonché la Decisione del 16 marzo 2004 (2005/163/CE) relativa agli aiuti di stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia), con cui, tra l'altro, la Commissione Europea ha ritenuto che il collegamento Sardegna-Corsica, pur avendo natura internazionale, è da considerarsi un collegamento frontaliero a breve distanza e di interesse prevalentemente locale, sia per le comunità sarde che per quelle corse, evidenziando, inoltre, che le caratteristiche di tale collegamento, in particolare l'interesse prettamente locale e il basso potenziale di sviluppo, non inducono a ritenere che le compensazioni erogate dalle Autorità pubbliche per l'esercizio del servizio siano suscettibili di alterare il principio della libera prestazione dei servizi in misura contraria all'interesse comune;
- VISTA la Decisione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 (2012/21/UE) riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;
- VISTO il Regolamento UE n° 1177/2010, che modifica il Regolamento CE n° 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTO il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i, per quanto compatibili;
- VISTO il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e sono state espressamente conferite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n° 112/1998 ha conferito alle Regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;
- VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21 “*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*” e s.m.i.
- VISTO l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009 n. 166 “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime” che prevede, inoltre, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle Regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi Statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa regione;
- VISTA la legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante “*Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977*” che disciplina, agli artt. 1 e 3, la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale e, specificamente, individua all’art. 4, comma 1, lett. c) anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna e con la Corsica;
- RILEVATO che il suindicato art. 3, comma 3, della L.R. 18/2012 dispone “*Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all’equipaggio della nave*”;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n° 22/2019 e, in particolare, l'Allegato A, Misura 2.6 che prevede la possibilità, in presenza di un parziale interesse di mercato, di ricorrere all'imposizione di obblighi di servizio pubblico applicati con approccio orizzontale a tutti gli armatori interessati (c.d. OSP orizzontali);
- VISTE** le note prot. n° 12021 del 30.07.2021 e prot. n° 12215 del 6.08.2021 con cui lo scrivente Servizio ha trasmesso all'Autorità di Regolazione dei Trasporti la "*Relazione finale sugli esiti della verifica di mercato*" prevista dal punto 9 della Misura 2 della Delibera n° 22/2019, verifica dalla quale è emerso, con specifico riferimento al collegamento transfrontaliero con la Corsica, nella tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, un interesse parziale a svolgere i servizi di collegamento in regime di libero mercato per la sola stagione estiva nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre;
- VISTO** il parere positivo n° 16 espresso dall'ART in data 09.09.2021 sulla conformità della procedura seguita per la verifica di mercato rispetto alle misure contenute nella citata delibera 22/2019 e le indicazioni espresse in merito alle modalità di soddisfacimento dei bisogni rilevati;
- PRESO ATTO** delle risultanze dei procedimenti propedeutici sopraelencati e con specifico riferimento al collegamento con la Corsica sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio, è emerso un interesse parziale a svolgere i servizi di collegamento in regime di libero mercato per la sola stagione estiva;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/21 del 25.11.2021 con oggetto "*Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di indirizzo politico amministrativo*" con la quale sono indicate le modalità di soddisfacimento dei fabbisogni di trasporto marittimo e di continuità territoriale per ciascuno dei seguenti ambiti di intervento: Portovesme-Carloforte e vv; Calasetta-Carloforte e vv; Palau-La Maddalena e vv; Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e vv;
- TENUTO CONTO** di quanto disposto dalla Misura 2, punto 6 della Delibera n° 22/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'Assessorato Regionale dei trasporti in data 3 Dicembre 2021 ha pubblicato l'avviso finalizzato alla raccolta di "*Manifestazione di interesse e richiesta di autorizzazione all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea Santa Teresa di Gallura - Bonifacio nel periodo aprile - ottobre di ogni anno*", approvato con Determinazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

prot. n° 13806 rep. n° 519 del 01.09.2022 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

CONSIDERATO che, ai sensi dell'Annesso 1 – prospetto 1 allegato alla citata delibera ART n. 22/2019, le informazioni relative agli obblighi di servizio pubblico sono contenute nel Documento Allegato 1 che forma parte integrante del citato Avviso;

CONSIDERATO che il periodo di imposizione degli obblighi di servizio pubblico è pari a mesi 7 decorrenti dalla data di avvio dell'effettiva operatività dei servizi indicata nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della linea;

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute da parte delle società Moby S.p.A., Genova Trasporti Marittimi S.r.l. e HERCULES SHIPPING COMPANY S.R.L.;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.3 dell'Avviso del 1° settembre 2022, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adesione agli oneri di servizio pubblico nonché al possesso dei requisiti indicati al punto 4.1 del medesimo avviso;

RILEVATO che l'Assessorato regionale dei trasporti, Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, al fine di effettuare le necessarie verifiche relative alle dichiarazioni rilasciate dalle compagnie e poter avviare le procedure di cui all'art. 4.2 dell'Avviso e procedere alla definizione del relativo piano operativo, ha richiesto, ai sensi della L. 241/1900 e s.m.i., delle integrazioni documentali con la nota prot.17455 del 25.11.2022 alla società Moby S.p.A., con nota prot. 17482 del 28.11.2022 alla società Genova Trasporti Marittimi S.r.l. e con la nota prot. 17483 del 28.11.2022 e successiva nota prot. 17660 del 30.11.2022 alla società HERCULES SHIPPING COMPANY S.R.L.;

CONSIDERATO che con la nota prot. 17472 del 28.11.2022 la società Moby S.p.A. ha trasmesso la documentazione mancante, dando riscontro alla richiesta di integrazioni sopra citata nel rispetto dei termini assegnati;

CONSIDERATO che con la nota prot. 17987 del 07.12.2022 la società Genova Trasporti Marittimi S.r.l. ha trasmesso la documentazione mancante, dando riscontro alla richiesta di integrazioni sopra citata nel rispetto dei termini assegnati;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

- VISTA** la nota PEC del 14.12.2022 (acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 18288 del 14.12.2022) con la quale la compagnia di navigazione Hercules Shipping Company S.R.L., ha richiesto una proroga dei termini di 20 giorni in seguito al venire meno della nave da impiegare per lo svolgimento dell'OSP, a suo tempo indicata nell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
- VISTA** la propria nota prot. n. 18536 del 19.12.2022, di riscontro alla PEC sopra indicata, con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., e prima della formale adozione di un provvedimento negativo, sono stati comunicati tempestivamente alla compagnia di navigazione Hercules Shipping Company S.R.L., i motivi che ostano all'accoglimento della domanda in esame;
- RILEVATO** che la società Hercules Shipping Company S.R.L., entro il termine di 10 giorni di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., non ha presentato osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento della manifestazione di interesse in esame;
- VISTO** il proprio provvedimento rep. n. 6 prot. n. 147 del 03/01/2023, con il quale si è disposto il mancato accoglimento della manifestazione di interesse presentata dalla Hercules Shipping Company S.r.l., nell'ambito della procedura di imposizione degli obblighi di servizio pubblico con approccio orizzontale per gli armatori interessati all'esecuzione del servizio pubblico di continuità territoriale marittima sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio nel periodo compreso tra il 1° Aprile ed il 31 Ottobre per l'annualità 2023, in quanto entro il termine del 15/12/2022 e del 29/12/2022, come richiesto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, non ha prodotto la necessaria integrazione documentale atta ad evidenziare le caratteristiche del naviglio che si intende utilizzare secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1 ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4.2 dell' Avviso, non consentendo così di poter effettuare i controlli propedeutici necessari per la definizione della idoneità dell'operatore economico istante e non potendo, di conseguenza, partecipare alla elaborazione del piano operativo congiunto e, pertanto, l'esclusione della Compagnia dalla procedura in parola;
- VISTA** la propria nota prot n.188 del 04.01.2023, di richiesta alle società Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. di presentazione del Piano operativo congiunto ai sensi del punto 4.3 dell'Avviso di cui alla Determinazione n. 519/2022;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

RILEVATO che l'Assessorato regionale ai trasporti, Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale, a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi da parte degli armatori ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico ha ritenuto le società Moby S.p.A., Genova Trasporti Marittimi S.r.l. idonee a effettuare i servizi onerati sulla linea S. Teresa- Bonifacio;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 4.3 dell'Avviso del 1° settembre 2022, le due Imprese di navigazione ritenute idonee ad esercire il servizio dovranno elaborare "il piano operativo congiunto di esercizio" secondo modalità eque e non discriminatorie in cui verranno ripartiti gli oneri di servizio pubblico tra i due operatori economici, e dovranno comunicarlo entro il termine stabilito dall'Amministrazione Regionale nell'ambito dell'attività istruttoria di cui al punto 4.3 dell'Avviso medesimo;

VISTO il piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie, presentato dalle società Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., con rispettive note acquisite con prot. n. 542 del 11/01/2023 e n. 591 del 12/01/2023, dal quale si evince che la Moby S.p.a. svolgerà il servizio per il 62,5 % del totale delle corse programmate mentre la Genova Trasporti Marittimi S.r.l. svolgerà il medesimo servizio per il rimanente 37,5 % delle corse programmate;

CONSIDERATO che il suddetto Piano con nota prot.793 del 16/01/2023 è stato condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Capitaneria di Porto di La Maddalena, Directeur des Concessions des Ports de Commerce Sud Corse - Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse e il Comandante Porto di Bonifacio e Capitainerie de Bonifacio;

TENUTO CONTO che con nota prot. 434 del 10/01/2023 è stata richiesta alla Capitaneria di Porto di La Maddalena la conferma della validità delle certificazioni, necessarie per poter procedere con il rilascio delle autorizzazioni di accosto, relative all'unità navale M/T Ichnusa (IMO 8412871), ed è stato rilevato al contempo che l'unità navale M/T Giraglia (IMO 8013235), non necessita di ulteriori verifiche in quanto già sottoposta ai dovuti controlli nell'ambito della procedura di affidamento del contratto di servizio Rep. 11/2022 per lo svolgimento degli OSP verticali;

VISTA la nota prot. n. 1757 del 24/01/2023 con la quale la Capitaneria di Porto di La Maddalena ha comunicato che, per i profili di propria competenza, l'unità navale M/T Ichnusa (IMO 8412871) risulta attualmente dislocata a Livorno in sosta inoperosa presso un cantiere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

navale, che risulta in possesso delle principali certificazioni e documentazioni necessarie per svolgere il servizio e che per alcune di esse la Compagnia ha comunicato di aver attivato le procedure di rinnovo presso gli Enti competenti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l., l'autorizzazione all'esercizio del servizio è subordinata alla trasmissione dei certificati dell'unità navale M/T Ichnusa (IMO 8412871) che attualmente risultano in fase di rinnovo;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 6.2. dell'Allegato 1 all'Avviso, prima dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione, le Compagnie devono presentare una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari a 160.000 euro e che, in caso di autorizzazione rilasciata a più imprese di navigazione (non raggruppate o consorziate), la garanzia di esercizio sarà commisurata dall'Amministrazione in base alla quota parte del servizio svolto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3889 del 08/02/2023, l'Amministrazione ha comunicato gli importi delle garanzie di esercizio come di seguito ripartiti pro quota: € 100.000,00 per la Compagnia Moby S.p.a. ed € 60.0000,00 per la Compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l.;

PRESO ATTO che la Compagnia GENOVA TRASPORTI MARITTIMI SRL con PEC prot. n° 7139 del 14.03.2023 ha presentato la richiesta garanzia di esercizio, con efficacia sino al prossimo 28.02.2025, in conformità a quanto dispone il punto 6.2 dell'Allegato 1 al medesimo Avviso, polizza che qui si intende integralmente richiamata benché non materialmente allegata;

PRESO ATTO che la Compagnia Moby S.p.a. con PEC prot. n° 8228 del 31.03.2023 ha presentato la richiesta garanzia di esercizio, con efficacia sino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'amministrazione, in conformità a quanto dispone il punto 6.2 dell'Allegato 1 al medesimo Avviso, polizza che qui si intende integralmente richiamata benché non materialmente allegata;

VISTA la propria nota prot. n. 4054 del 09.02.2023 con la quale è stata richiesta alla Compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l. la dichiarazione ai fini della richiesta dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di procedere all'approvazione del piano operativo congiunto e all'autorizzazione all'esercizio delle Compagnie di navigazione Moby S.p.a. e Genova



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Trasporti Marittimi S.r.l., ai sensi dell'art 4.4 dell'Avviso del 1° Settembre 2022, il quale prevede che *“le Imprese di Navigazione sono autorizzate dall'Amministrazione Regionale ad esercitare il trasporto marittimo sulla linea Santa Teresa Gallura - Bonifacio nel periodo 1° Aprile - 31 Ottobre 2023, in conformità al piano operativo congiunto che sarà approvato e/o aggiornato dall'Amministrazione Regionale in qualità di soggetto competente a fornire servizi di trasporto marittimo su tale linea, in conformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 e del punto 2.6 dell'Allegato A alla Delibera ART n° 22/2019”*;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore pro tempore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi del Dirigente e dei dipendenti che hanno partecipato al procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021;

Per le motivazioni indicate in premessa

D E T E R M I N A

ART. 1 Le Compagnie di navigazione Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l., ai sensi dell'art 4.4 dell'Avviso di manifestazione del 1° Settembre 2022, sono autorizzate all'esercizio del servizio di collegamento marittimo di persone e merci in continuità territoriale e con obblighi di servizio pubblico orizzontali sulla linea S. Teresa di Gallura-Bonifacio e v.v. a partire dal 1° Aprile fino al 31 Ottobre 2023. Per quanto riguarda la compagnia Genova Trasporti Marittimi S.r.l., l'autorizzazione all'esercizio del servizio è subordinata alla trasmissione dei certificati dell'unità navale M/T Ichnusa (IMO 8412871) che attualmente risultano in fase di rinnovo.

ART. 2 È approvato il piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie, presentato congiuntamente dalle Compagnie Moby S.p.A. e Genova Trasporti Marittimi S.r.l. ed allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con il quale sono state disciplinate le modalità operative del servizio e dell'autorizzazione di cui al punto precedente. Il piano è stato oggetto di condivisione con le



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

Autorità marittime competenti italiane e corse e con l'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

- ART. 3 Le Società sono vincolate al rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'Avviso e dall'Allegato 1 all'Avviso, Allegato ed Avviso che si intendono integralmente richiamati sebbene non materialmente allegati e le società autorizzate rispondono in solido del mancato o cessato servizio.
- ART. 4 La presente autorizzazione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.
- ART. 5 Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore *pro tempore* del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei trasporti.
- ART. 6 La presente determinazione è comunicata a tutte le Autorità marittime coinvolte nel procedimento e all'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
- ART. 7 La presente determinazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato.

Il Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 4, L.R. 31/98)

Maurizio Cittadini

